

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 aprile 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 21.

Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 22.

Modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2007, n. 23.

Disposizioni urgenti in materia di Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2007, n. 24.

Disposizioni urgenti in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2007, n. 25.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2007, n. 26.

Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili Pag. 12

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2007, n. 27.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2007 e a quello pluriennale per il triennio 2007/2009 Pag. 13

REGOLAMENTO REGIONALE 11 ottobre 2007, n. 2.

Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2007, n. 0376/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003). Approvazione Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 novembre 2007, n. 0383/Pres.

Legge regionale n. 5/2005, art. 25, comma 5-bis. Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 novembre 2007, n. 0390/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi ai Comuni per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 26/2004 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia). Approvazione Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 novembre 2007, n. 0392/Pres.

Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo. Approvazione Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 dicembre 2007, n. 0399/Pres.

Regolamento concernente le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 dicembre 2007, n. 0401/Pres.

Regolamento recante «Ulteriori modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.» Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2007, n. 0405/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 39/1990 «Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina». Approvazione modifiche. Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2007, n. 0407/Pres.

Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, sensi dell'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 19/2003, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0369/Pres. del 5 dicembre 2006. Approvazione o modifiche Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2007, n. 0408/Pres.

Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «*de minimis*» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) emanato con DPres. 29 maggio 2007, n. 0160/Pres. Approvazione modifiche. Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 dicembre 2007, n. 0412/Pres.

Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree ai sensi dell'art. 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione modifiche. Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 21.

Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 14 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), la presente legge determina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, la presentazione e l'approvazione della mozione di sfiducia, nonché i casi di scioglimento del consiglio regionale.

Art. 2.

Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo l'elezione del presidente del Consiglio e dell'ufficio di presidenza.

2. Il candidato alla carica di Presidente della Regione:

- a) illustra al consiglio regionale il programma di governo;
- b) propone il numero e l'articolazione degli assessorati;

c) propone i nominativi dei componenti la giunta, indicando tra essi il Vice-Presidente.

3. L'elezione del Presidente della Regione si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 3.

Giunta regionale

1. La giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli assessori, tra cui il Vice-Presidente. Il Presidente della Regione e la giunta costituiscono il governo della Regione.

2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente della Regione in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

3. Chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della giunta nella successiva legislatura. È consentito ricoprire una carica all'interno della giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno.

Art. 4.

Elezione degli assessori regionali

1. Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli assessori regionali.

2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta regionale e individualmente degli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. L'elezione degli assessori si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 5.

Mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione

1. Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, contenente l'indicazione:

a) del candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) del programma di governo;

c) del numero e dell'articolazione degli assessorati;

d) dei nominativi dei componenti la giunta, compreso il Vice-Presidente.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta la cessazione dalla carica dello stesso e della giunta regionale ed il contestuale subentro del nuovo Presidente della Regione e della nuova giunta.

Art. 6.

Mozione di sfiducia nei confronti degli assessori

1. Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di singoli assessori mediante mozione motivata.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di singoli assessori comporta la cessazione dalla carica degli stessi e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo assessore.

5. Nell'ipotesi in cui sia sfiduciato il Vice-Presidente, il Presidente della Regione indica un altro assessore che assume le funzioni di Vice-Presidente.

6. L'elezione del nuovo assessore si effettua, su proposta del Presidente della Regione, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 7.

Morte, impedimento permanente, decadenza e dimissioni del Presidente della Regione e degli assessori

1. In caso di morte, impedimento permanente accertato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o decadenza del Presidente della Regione, all'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta si procede entro sessanta giorni dal verificarsi delle predette ipotesi, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova giunta, la giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione è assunta dal Vice-Presidente.

2. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al presidente del consiglio regionale, che le comunica al consiglio nella prima adunanza successiva, e diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del consiglio stesso da effettuarsi nella medesima adunanza. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova giunta, la giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione è assunta dal Vice-Presidente. All'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta si procede, entro sessanta giorni dalla data di presa d'atto delle dimissioni del Presidente della Regione, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4.

3. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino un assessore, il Presidente della Regione assume *ad interim* le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo assessore. All'elezione del nuovo assessore si procede con le modalità di cui all'art. 6, comma 6.

4. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino anche il Vice-Presidente, l'assessore più anziano di età subentra nella carica di Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo presidente.

5. Le dimissioni degli assessori sono presentate al Presidente della Regione, che le trasmette al presidente del consiglio regionale affinché le comunichi al consiglio nella prima adunanza successiva. Le dimissioni diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del consiglio regionale da effettuarsi nella medesima adunanza. Il Presidente della Regione assume *ad interim* le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo assessore. All'elezione del nuovo assessore si procede con le modalità di cui all'art. 6, comma 6.

6. La decadenza dalla carica di Presidente della Regione e da quella di assessore consegue di diritto anche nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

Art. 8.

Scioglimento del consiglio regionale

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 48 dello statuto speciale, il consiglio regionale è sciolto anticipatamente, ai sensi dell'art. 15 dello statuto stesso, nelle seguenti ipotesi:

a) dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali assegnati. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte entro tre giorni decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni;

b) incapacità di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni, dalle dimissioni del Presidente della Regione o dal verificarsi delle altre ipotesi di cui all'art. 7, comma 1.

2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il presidente del consiglio regionale ne dà comunicazione ai consiglieri e al Presidente della Regione che, entro i successivi quindici giorni, decreta lo scioglimento anticipato e indice le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, fissandone la data di svolgimento entro i novanta giorni successivi alla data del decreto stesso.

3. In caso di annullamento delle elezioni, il Presidente della Regione, entro quindici giorni successivi al passaggio in giudicato della relativa sentenza, indice le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, fissandone la data di svolgimento entro i novanta giorni successivi.

4. In caso di scioglimento anticipato o di annullamento delle elezioni, i poteri del Presidente della Regione e della giunta regionale sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta; i poteri del consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo consiglio regionale.

Art. 9.

Scadenza naturale della legislatura

1. Nei casi di scadenza naturale della legislatura al termine del quinquennio, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i poteri del Presidente della Regione e della giunta regionale sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta; i poteri del consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo consiglio regionale.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, non si computano le cariche, quale che ne sia stata la durata, già ricoperte all'interno della giunta regionale fino alle prime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 7 agosto 2007.

CAVERI

(*Omissis*)

07R0601

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 22.

Modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 33 del 14 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, n. 3

Art. 1.

Modificazione all'art. 2

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (norme per l'elezione, del consiglio regionale della Valle d'Aosta), le parole «nel territorio della regione per un periodo ininterrotto di un anno» sono sostituite dalle parole «, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione da almeno un anno ininterrottamente».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3-bis

1. L'art. 3-bis della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis (Condizioni di parità tra i generi). 1. In attuazione dell'art. 15, comma secondo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. In ogni lista di candidati all'elezione del consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore.»

Art. 3.

Modificazione all'art. 3-ter

1. Al comma 1 dell'art. 3-ter della legge regionale n. 3/1993 la parola «sessi» è costituita dalla parola «generi».

Art. 4.

Modificazione all'art. 3-quater

1. Al comma 1 dell'art. 3-quater della legge regionale n. 3/1993 la parola «sessi» è sostituita dalla parola «generi».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui all'art. 50-bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del turno di ballottaggio.»

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 è abrogato.

3. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 la parola «quarantacinquesimo» è sostituita dalla parola «sessantesimo».

4. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 le parole «entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso» sono sostituite dalle parole «il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni».

5. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto ai componenti la giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 4-bis

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Programma elettorale). 1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'art. 7, presenta un proprio programma elettorale, che può essere comune a più liste, con dichiarazione sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Ogni lista può sottoscrivere un solo programma elettorale.

2. Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la dichiarazione di cui al comma 1 è sottoscritta congiuntamente.»

Art. 7.

Modificazioni all'art. 6

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente: «La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di mille e non più di millecinquecento elettori.»

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 le parole «del decreto del Presidente della Regione» sono sostituite dalle parole «del manifesto di cui all'art. 4, comma 6».

3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.»

4. Il comma 5-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«5-bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato:

a) di insussistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;

b) di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale.»

5. I commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 sono abrogati.

Art. 8.

Modificazione all'art. 7

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993 la cifra «2» è sostituita dalla cifra «3».

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993 è inserita la seguente:

«a-bis) copia del programma elettorale di cui all'art. 4-bis;».

3. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993 le parole «l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione» sono sostituite dalle parole «il possesso dei requisiti di cui all'art. 2».

Art. 9.

Modificazione all'art. 9

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1993 è sostituita dal seguente:

«a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore al 20 per cento; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano al le predette condizioni;».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le parole «e mancanti del programma elettorale di cui all'art. 4-bis».

3. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

«*a*) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'art. 7, comma 6, appositamente convocati, l'ordine dei programmi elettorali, di lista o comuni, e, successivamente, l'ordine delle liste che hanno presentato un programma comune. Le liste e i relativi contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione di cui all'art. 17 e sul manifesto di cui all'art. 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

4. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1993 la parola «*a*» è sostituita dalla parola «*ai*».

Art. 10.

Modificazione all'art. 11

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati, i relativi contrassegni, l'indicazione del programma elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue. Per i comuni individuati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Walser della Valle del Lys), il manifesto è predisposto anche in lingua tedesca.»

2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Il Presidente della Regione provvede alla stampa delle schede, redatte a norma dell'art. 17, nelle quali l'indicazione del programma elettorale e i relativi contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui.»

Art. 11.

Modificazione all'art. 12

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 3/1993 la parola «quarto» è sostituita dalle parole «, comma 5».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 13

1. L'art. 13 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Tessera elettorale). 1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000.»

Art. 13.

Modificazione all'art. 16

1. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1993 le parole «dal servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Regione» sono sostituite dalle parole «dalla competente struttura regionale».

Art. 14.

Modificazioni all'art. 17

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.»

2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione «programma di lista» o «programma comune» e i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate.»

Art. 15.

Modificazione all'art. 18

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1993 le parole «Il servizio elettorale e vigilanza anagrafica» sono sostituite dalle parole «La competente struttura».

Art. 16.

Modificazione all'art. 21

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel più breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1.»

Art. 17.

Modificazioni all'art. 22

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 3/1993 è abrogata.

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

«*d*) i segretari comunali e i dipendenti dei comuni e della Regione addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e presso la competente struttura regionale.»

Art. 18.

Modificazione all'art. 23

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 3/1993 le parole «secondo quanto previsto dall'art. 61» sono soppresse.

Art. 19.

Modificazione all'art. 26

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente: «L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e essere sempre visibile a tutti».

Art. 20.

Modificazione all'art. 28

1. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1993 le parole «il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva» sono sostituite dalle parole «la tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione».

Art. 21.

Modificazioni all'art. 30

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 3/1993 le parole «, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle parole «e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957».

2. Al comma dell'art. 30 della legge regionale n. 3/1993 le parole «legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale» sono sostituite dalle parole «legge n. 136/1976».

3. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia, al corpo valdostano dei Vigili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e siano in possesso della tessera elettorale.»

Art. 22.

Modificazioni all'art. 31

1. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 le parole «elettore della propria famiglia iscritto nel comune, o in mancanza, di un altro elettore del comune» sono sostituite dalle parole «cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque comune della Repubblica».

2. Il comma 7 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«7. L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale modalità di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, eventualmente il nome dell'autorità sanitaria che ha accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.»

3. Al comma 8 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 le parole «9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, recante modifiche ai procedimenti elettorali» sono sostituite dalle parole «56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957».

4. Il comma 9 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 4, è inserita su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia dei dati personali).»

Art. 23.

Modificazioni all'art. 34

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1993 è soppresso.

2. Il comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1993 è abrogato.

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 37

1. L'art. 37 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Decisione provvisoria sugli incidenti*). — 1. Il presidente dell'ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sui reclami, anche orali, sulle difficoltà e sugli incidenti relativi alle operazioni della sezione, dandone conto nel verbale.»

Art. 25.

Modificazioni all'art. 39

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 le parole «dei tagliandi dei certificati» sono sostituite dalle parole «risultante dal registro contenente i numeri delle tessere».

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 le parole «i tagliandi dei certificati» sono sostituite dalle parole «il registro contenente i numeri delle tessere».

Art. 26.

Modificazioni all'art. 40

1. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna, in successione, ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e le eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.»

2. Al comma 5 dell'art. 40 della legge regionale n. 3/1993 le parole «spogliato il» sono sostituite dalle parole «lo.spoglio del».

Art. 27.

Modificazione all'art. 41

1. Al comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 3/1993 la parola «emesso» è sostituita dalla parola «ammessa».

Art. 28.

Modificazione all'art. 49

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 3/1993 le parole «, 47 e 48» sono sostituite dalle parole «e 47».

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 50

1. L'art. 50 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. (*Determinazione del numero dei seggi da attribuire*). — 1. Compite le operazioni di cui all'art. 49, l'ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'art. 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente art. le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

d) determina, per le finalità di cui al comma 2, lettera b), e di cui all'art. 50-bis, la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo che ha raggiunto il quoziente di cui alla lettera b), a condizione che almeno una delle predette liste abbia raggiunto la soglia minima di cui alla lettera c).

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'ufficio elettorale regionale verifica se si sia realizzata una delle seguenti situazioni:

a) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi. A tal fine:

1) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

2) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui al numero 1) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

3) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

4) attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2);

b) se nessuna lista singola o nessun gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi, ma una lista singola o un gruppo abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso:

1) attribuisce 21 seggi alla lista o al gruppo che ha superato tale percentuale;

2) procede alle operazioni di cui al comma 5 e, se del caso, a quelle di cui al comma 4;

c) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito, sulla base delle operazioni di cui alla lettera a), almeno 18 seggi, ma non abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alla lettera a).

3. Qualora non si sia verificata alcuna delle situazioni di cui al comma 2, si procede ad un turno di ballottaggio con le modalità di cui all'art. 50-bis.

4. Se la situazione di cui al comma 2, lettera b), riguarda un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

5. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 4, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

6. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.».

Art. 30.

Inserimento dell'art. 50-bis

1. Dopo l'art. 50 della legge regionale n. 3/1993, come sostituito dall'art. 29, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis (Turno di ballottaggio). 1. Il turno di ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al voto del primo turno.

2. Al turno di ballottaggio partecipano le liste singole o i gruppi che hanno ottenuto le due maggiori cifre elettorali al primo turno, come determinate all'art. 50, comma 1, lettere a) e d).

3. La scheda per il ballottaggio, con le caratteristiche di cui all'art. 17, comma 1, è stampata con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegata alla presente legge.

4. La scheda di ballottaggio riproduce in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio del primo turno, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione «programma di lista» o «programma comune» e i contrassegni a colori delle liste.

5. Il voto si intende validamente assegnato alle liste singole o al gruppo se è espresso con una delle seguenti modalità:

a) tracciando un segno sul contrassegno di lista;

b) tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno o i contrassegni di lista.

6. Per lo svolgimento del turno di ballottaggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento del primo turno.

7. L'ufficio elettorale regionale attribuisce 18 seggi alla lista singola o al gruppo che ottiene il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio. La ripartizione dei seggi dopo il turno di ballottaggio si effettua sulla base dei voti ottenuti da ogni lista al primo turno, procedendo, se del caso, con le modalità di cui all'art. 50, commi 4 e 5.».

Art. 31.

Modificazione all'art. 51

1. Alla linea del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/1993 le parole «, o gruppo di liste,» sono soppresse.

2. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 51 sono abrogate.

Art. 32.

Modificazione all'art. 53

1. Al comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 3/1993 le parole «il certificato di iscrizione nelle liste del collegio» sono sostituite dalle parole «la tessera elettorale da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2».

Art. 33.

Modificazione all'art. 54-ter

1. Il comma 4 dell'art. 54-ter della legge regionale n. 3/1993 è abrogato.

Art. 34.

Modificazione all'art. 54-duodecies

1. Al comma 2 dell'art. 54-duodecies della legge regionale n. 3/1993 le parole «da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205),» sono soppresse.

Art. 35.

Abrogazione dell'art. 61

1. L'art. 61 della legge regionale n. 3/1993 è abrogato.

Art. 36.

Modificazione all'art. 62

1. Il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, al fine di garantire agli elettori residenti all'estero aventi diritto la tutela del diritto di partecipare alle elezioni regionali, autorizza i comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita con deliberazione della giunta regionale a favore degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dal comune dove è stato esercitato il diritto di voto su presentazione della tessera elettorale timbrata dalla sezione dove è stato esercitato tale diritto. I comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero aventi diritto, unitamente all'invio della tessera o della cartolina d'avviso di elezioni regionali.»

Art. 37.

Tabelle

1. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale n. 3/1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

Art. 38.

Disposizioni di coordinamento

1. Nella legge regionale n. 3/1993, le parole «Pretore» e «Pretura», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «Tribunale ordinario», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

2. Nella legge regionale n. 3/1993, le parole «certificato elettorale» «certificati elettorali», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «tessera elettorale» o «tessere elettorali», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 39.

Abrogazioni

1. L'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13, è abrogato.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 20 novembre 2002, n. 21:

- a) il comma 2 dell'art. 5;
- b) l'art. 10;
- c) i commi 3 e 4 dell'art. 13.

Capo II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N. 6

Art. 40.

Modificazione all'art. 4

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora in sede di convalida, il consiglio annulli l'elezione di uno o più candidati per la sussistenza di una causa di ineleggibilità, il contributo erogato al gruppo consiliare di appartenenza dei consiglieri

eletti nella stessa lista dei candidati non convalidati è calcolato decurtandolo dell'importo che sarebbe stato attribuito al gruppo consiliare per i componenti non convalidati.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 7 agosto 2007

CAVERI

(Omissis)

07R0602

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2007, n. 23.

Disposizioni urgenti in materia di Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 42 del 16 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 17

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (interventi regionali in materia di finanza locale), è inserito il seguente:

«1-bis. Il fondo per speciali programmi di investimento non può essere utilizzato per il finanziamento degli interventi afferenti al settore del servizio idrico integrato, salvo che si tratti di interventi complementari, ma non prevalenti, rispetto all'opera o all'infrastruttura da realizzare.»

2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 48/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ogni programma triennale, ciascun ente locale può formulare una sola richiesta riferita ad un solo intervento.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 21

1. L'art. 21 della legge regionale n. 48/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Contributi per la progettazione). — 1. La Regione concede agli enti interessati contributi per le spese di progettazione globale, ivi comprese le determinazioni geognostiche e l'eventuale studio di impatto ambientale, nonché per le spese relative allo studio di fattibilità e convenienza economica. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa, determinata sulla base della rendicontazione presentata dagli enti interessati, unitamente alla documentazione di cui all'art. 20, comma 3. Le ulteriori modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione.»

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 48/1995, come modificato dall'art. 1, trovano applicazione anche con riferimento alle richieste formulate dagli enti locali ai sensi della medesima legge entro il 31 ottobre 2007, ai fini del loro inserimento nel programma del Fondo per speciali programmi di investimento relativo al triennio 2009/2011.

2. Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 48/1995, come sostituito dall'art. 2, non trovano applicazione con riferimento ai progetti inseriti nel programma del Fondo per speciali programmi di investimento relativo al triennio 2007/2009, ma non ancora finanziati.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 ottobre 2007.

p. Il Presidente: CERISE

07R0762

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2007, n. 24.

Disposizioni urgenti in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 42 del 16 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 14 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è sostituita dalla seguente:

«*b*) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro il termine previsto dalla concessione edilizia o, in presenza di altro titolo abilitativo, entro tre anni.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 6/2003, come modificato dall'art. 1, trovano applicazione anche con riferimento ai rapporti derivanti dagli interventi già concessi ai sensi della legge regionale n. 6/2003 e non ancora in fase di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 ottobre 2007

p. Il Presidente: CERISE

07R0763

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2007, n. 25.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 44 del 30 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Oggetto e finalità*). — 1. Al fine di sviluppare le attività produttive locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste favorisce interventi atti a promuovere nelle imprese le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Investimenti per la ricerca e lo sviluppo*). — 1. Sono ammissibili a contributo, per attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, le spese sostenute per:

- a) il personale impiegato per il progetto di ricerca;
- b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto di ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il progetto di ricerca;
- c) i materiali per la ricerca;
- d) le consulenze di ricerca;
- e) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
- f) le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 7.

1. L'art. 7 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Beneficiari dei contributi*). — 1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge:

- a) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;
- b) i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri non inferiore a cinque;
- c) i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 per cento da imprese industriali.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 8.

1. L'art. 8 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Contributi per la ricerca e lo sviluppo*). — 1. Per gli investimenti di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi nella misura massima:

a) del 50 per cento della spesa ammissibile se si tratta di ricerca industriale, come definita dalla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

b) del 25 per cento della spesa ammissibile se si tratta di sviluppo sperimentale, come definito dalla comunicazione n. 2006/C 323/01.

2. La misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di 10 e di 20 punti rispettivamente per le medie e per le piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente.

3. Oltre all'incremento previsto dal comma 2, la misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di ulteriori 15 punti, fino ad un massimo di intensità di aiuto pari all'80 per cento:

a) in caso di collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti, con le modalità previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01;

b) in caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, con le modalità previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01.

4. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, i contributi concedibili ad ogni impresa non possono superare per ogni anno i seguenti massimali di importo:

- a) per le grandi imprese, 1.000.000 di euro;
- b) per le medie imprese, 500.000 euro;
- c) per le piccole imprese, 250.000 euro.

5. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta, fino al 31 dicembre 2007, non si applicano massimali di contributo.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i contributi concessi alle imprese di cui al comma 5 non possono superare per ogni anno e per ogni impresa i seguenti massimali di importo:

- a) per le grandi imprese, 3.000.000 di euro;
- b) per le medie imprese, 1.500.000 euro;
- c) per le piccole imprese, 750.000 euro.

7. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di bilancio, alle imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta è concesso un contributo annuo in misura non superiore ai massimali di importo di cui al comma 4. Alla fine di ogni anno, valutate le disponibilità residue del bilancio regionale sui corrispondenti stanziamenti e nel rispetto dei massimali di importo di cui al comma 6, gli importi disponibili sono impiegati per concedere alle imprese la quota residua di contributo. Nel caso in cui i predetti importi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le risorse sono ripartite tra i progetti in proporzione al contributo teoricamente concedibile.

8. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca. Può inoltre essere anticipato un importo pari al massimo al 20 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

9. Una parte significativa dell'attività di ricerca deve essere svolta nell'ambito del territorio regionale. I progetti di ricerca possono avere una durata massima di tre anni.

10. Per accedere ai contributi, le grandi imprese devono dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto.

11. I progetti di ricerca che comportano la concessione di aiuti di importo superiore a quello previsto dalla comunicazione n. 2006/C 323/01 sono sottoposti al preventivo esame della Commissione europea.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 11.

1. L'art. 11 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (*Procedure*) — 1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'art. 8 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria.

2. I contributi sono concessi, previa istruttoria svolta da Finaosta S.p.a. e successivo esame e valutazione da parte del comitato tecnico di cui all'art. 12, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente al trasferimento delle risorse necessarie. Finaosta S.p.a. eroga i contributi sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca.

3. I criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La Giunta regionale può prevedere, ove necessario, criteri e modalità per la formazione di apposite graduatorie.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 12.

1. L'art. 12 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Comitato tecnico*) — 1. Per l'esame e la valutazione delle domande di contributo, nonché per il successivo monitoraggio dei progetti approvati e per la verifica dei risultati, è costituito un comitato tecnico nominato con deliberazione della Giunta regionale e composto da:

- a) il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un esperto individuato da Finaosta S.p.a.;
- c) un esperto di organizzazione aziendale individuato da Confindustria Valle d'Aosta;
- d) un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione, industriale;
- e) un esperto di economia industriale;
- f) un esperto di ingegneria industriale;
- g) un esperto di organizzazione e controllo della qualità aziendale;
- h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria, individuato dal dirigente della stessa.

2. Il comitato tecnico è nominato ogni tre anni su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria.

3. I compiti di segreteria del comitato tecnico sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.

4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione del personale regionale, è corrisposto per ogni riunione un compenso lordo pari a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 13.

1. L'art. 13 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Controlli). — 1. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, entro tre mesi dalla realizzazione dei progetti di ricerca approvati, provvedono a presentare a Finaosta S.p.a. una relazione tecnica che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti. Finaosta S.p.a., valutata la relazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 14.

1. L'art. 14 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (Revoca dei contributi). — 1. Comportano la revoca del contributo concesso:

a) la mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'art. 13;

b) la messa in liquidazione volontaria o la cessazione volontaria dell'attività da parte del beneficiario nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca;

c) l'ingiustificata interruzione del progetto.

2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

3. La revoca comporta la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi legali, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. La mancata restituzione entro tale termine comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 15.

1. L'art. 15 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Divieto di cumulo). — 1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste per gli stessi interventi dalla normativa comunitaria, statale o regionale vigente.».

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle domande di contributo per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non siano già stati adottati i relativi provvedimenti di concessione dei contributi, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge regionale n. 84/1993, come sostituito dall'art. 4, si applicano alle domande di contributo per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati adottati i relativi provvedimenti di concessione, purché i progetti di ricerca approvati non siano conclusi.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 ottobre 2007.

p. il Presidente: CERISE

07R0746

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2007, n. 26.

Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 del 13 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di concorrere, nell'ambito del territorio regionale, all'adeguamento dei pubblici registri immobiliari determinandone la corrispondenza rispetto all'effettiva titolarità dei diritti reali, la Regione concede contributi agli enti locali che detti diritti acquisiscono su beni immobili, a seguito delle procedure previste dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 2.

Misura del contributo

1. Il contributo regionale è stabilito nella misura massima del 90 per cento degli oneri accessori sostenuti per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

Procedure

1. Per beneficiare del contributo regionale, gli enti locali interessati devono presentare alla struttura regionale competente in materia di espropriazioni, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda corredata del provvedimento acquisitivo e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei relativi oneri accessori di registrazione e di trascrizione.

2. Il contributo è concesso, previa istruttoria delle domande, con provvedimento del dirigente della struttura competente. Ove le disponibilità finanziarie risultino insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande stesse.

3. Possono formare oggetto di richiesta di contributo anche gli oneri accessori già sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per gli anni 2007, 2008 e 2009 in annui euro 600.000.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05. (Altri interventi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto D.1.2. dell'allegato 1 al bilancio per l'anno finanziario 2007 e a quello per il triennio 2007/2009.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Limitazione temporale dell'efficacia della legge

1. La presente legge cessa di avere efficacia a far data dal 1° gennaio 2010.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 ottobre 2007.

CAVERI

07R0737

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2007, n. 27.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2007 e a quello pluriennale per il triennio 2007/2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 del 13 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, ivi comprese le leggi regionali 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009) e 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), sono modificate, per l'anno 2007, nelle misure indicate nell'allegato A.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 e di quello per il triennio 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni come indicate, in diminuzione, nell'allegato B e, in aumento, nell'allegato C:

a) in diminuzione:

anno 2007 competenza, euro 11.609.219,61;

cassa, euro 4.672.000,00;

anno 2008 competenza, euro 1.602.000,00;

anno 2009 competenza, euro 2.000,00;

b) in aumento:

anno 2007 competenza, euro 11.609.219,61;

cassa, euro 4.672.000,00;

anno 2008 competenza, euro 1.602.000,00;

anno 2009 competenza, euro 2.000,00.

Art. 3.

Modifica dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione - fondi globali

1. Il fondo iscritto al punto A.3. (Interventi a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale) dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e a quello pluriennale per il triennio 2007/2009 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali), a seguito della variazione disposta dall'art. 2, comma 1, lettera a), è ridotto di euro 1.500.000,00.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 ottobre 2007.

CAVERI

07R0738

REGOLAMENTO REGIONALE 11 ottobre 2007, n. 2.

Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 44 del 30 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), ed in conformità alla normativa comunitaria vigente, i requisiti igienico-sanitari cui è subordinato l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2006, e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo a tale attività;

b) presso il domicilio del consumatore;

c) in locali non aperti al pubblico;

d) su area pubblica.

2. Restano disciplinate dalle rispettive normative vigenti in materia le seguenti attività:

a) somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di attività agrituristiche;

b) somministrazione di alimenti e bevande effettuata in complessi ricettivi alberghieri o extralberghieri alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati;

c) somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati.

Art. 2.

Tipologie di esercizi

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti igienico-sanitari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si distinguono in:

a) tipologia 1, gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande che richiedono un'attività minima di manipolazione, quali, in particolare, bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toast, piadine e prodotti similari;

b) tipologia 2, gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione degli alimenti e bevande di cui alla lettera a) e, inoltre, dei seguenti prodotti alimentari:

1) alimenti pronti per il consumo finale nello stato in cui si trovano, preparati in esercizi allo scopo autorizzati;

2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti quali, in particolare, macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi, previo lavaggio e sanificazione;

c) tipologia 3, gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione degli alimenti e bevande di cui alle lettere a) e b) e, inoltre, la somministrazione di prodotti alimentari configurabile come piccola ristorazione; ristorazione veloce o tavola calda;

d) tipologia 4, gli esercizi nei quali è effettuata la preparazione di alimenti e bevande configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

Art. 3.

Requisiti

1. I requisiti igienico-sanitari minimi, comuni a tutte le tipologie di cui all'art. 2, sono elencati nell'allegato A.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a seconda della tipologia, sono assoggettati al possesso degli ulteriori specifici requisiti di cui all'allegato B.

3. I requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata ai sensi dell'art. 1 sono elencati nell'allegato C.

4. Gli allegati A, B e C possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. I titolari delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, e coloro che a dette autorizzazioni subentrano ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2006, possono continuare ad esercitare l'attività senza obbligo di adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento. Il subingresso deve essere comunicato al Comune competente per territorio e al dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

2. I titolari delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1991, che intendono modificare o estendere la tipologia di esercizio devono comunicare al Comune competente per territorio e al dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta le specifiche

attività che intendono esercitare nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento, salvo l'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 1/2006.

3. I titolari delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1991, che intendono trasferire la sede oppure ampliare la superficie dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono comunicare al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 1/2006, e al dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, la variazione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento.

Art. 5.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti, degli ambienti di lavoro, di sicurezza e tutela dei lavoratori e di prevenzione degli incendi.

Il presente regolamento è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 ottobre 2007.

p. il Presidente: CERISE

(Omissis).

07R0747

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2007, n. 0376/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003). Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 50 del 12 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 5, della legge n. 363/2003, che prevede che le Regioni definiscano le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, in favore dei soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 27/2006, in base al quale i gestori delle aree sciabili, sentite le Federazioni sportive interessate, promuovono, attraverso idonei strumenti informativi, l'utilizzo generalizzato del casco protettivo e l'adozione di forme assicurative individuali adeguate;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 27/2006, il quale dispone che per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovano, anche

con la stipula di convenzioni con i soggetti noleggiatori, l'utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento di dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2006, il quale prevede che la Regione, in attuazione dell'art. 7, comma 5, della legge n. 363/2003, conceda contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e di interventi di promozione della sicurezza, di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge regionale n. 27/2006, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative statali e regionali;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 27/2006, in base al quale sono disciplinati con regolamento regionale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante la disciplina organica dei lavori pubblici;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di approvare il regolamento, al fine di dare attuazione alla legge citata;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Regione;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2727 del 9 novembre 2007;

Preso atto che con decreto del direttore centrale attività produttive n. 3699 del 16 novembre 2007 si è provveduto alla correzione di mero errore materiale all'art. 7 del regolamento, rinumerando correttamente i relativi commi e correggendo il rinvio normativo interno alla disposizione;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i gestori delle aree sciabili attrezzate, di seguito denominate aree sciabili, come definite dall'art. 2 della legge e localizzate nel territorio della Regione.

2. I gestori delle aree sciabili possono essere enti pubblici, imprese individuali, società, consorzi e ogni altro soggetto giuridico pubblico o privato.

Art. 3.

Iniziative ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti iniziative:

a) acquisto e installazione sulle aree sciabili di sistemi di protezione, compresi, in particolare, reti protettive e materassi;

b) interventi di sistemazione delle aree sciabili esistenti, compresi, in particolare, livellamenti e allargamenti, finalizzati alla messa in sicurezza delle medesime aree;

c) interventi concernenti i sistemi di innevamento;

d) allestimento di aree idonee all'atterraggio di elicotteri per il soccorso degli infortunati;

e) creazione di posti di primo soccorso idonei ad assicurare un'assistenza tempestiva agli infortunati;

f) acquisto e posizionamento sulle aree sciabili di segnaletica e cartellonistica informativa e prescrittiva, concernente anche la classificazione delle piste, le norme di comportamento degli utenti e relative sanzioni, nonché di altro materiale per la sicurezza;

g) acquisto di attrezzature e materiale sanitario di soccorso e primo intervento, con esclusione di materiale di consumo;

h) realizzazione di materiale informativo destinato anche alla promozione dell'utilizzo generalizzato del casco protettivo, dell'adozione di forme assicurative individuali e dell'utilizzo di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, nonché distribuzione dello stesso materiale presso operatori del settore, quali, in particolare, maestri di sci, guide alpine, gestori di strutture recettive, di esercizi commerciali e di pubblici esercizi;

i) acquisto di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, da mettere a disposizione gratuita dei soggetti che praticano lo sci alpino e la camminata con racchette da neve.

Art. 4.

Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. I contributi in favore dei soggetti aventi natura di impresa sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis», alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto del comma 2 e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. La medesima dichiarazione è, altresì, presentata alla Direzione centrale attività produttive, su richiesta della stessa e prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo.

4. Gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con altre forme di aiuto o contributo pubblico, relativamente agli stessi costi ammissibili, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali e comunitarie, se il cumulo dà luogo a una intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dall'art. 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 5.

Cumulabilità di contributi

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 4, i contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie, statali e regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle disposizioni medesime.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

1. I gestori delle aree sciabili presentano domanda di contributo alla Direzione centrale attività produttive entro il termine del 30 giugno di ogni anno, secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale delle attività produttive e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle disposizioni vigenti in materia fiscale, è corredata della seguente documentazione:

a) per le iniziative comportanti lavori, relazione tecnica comprendente la descrizione dell'iniziativa, la planimetria dell'area che evidenzia l'intervento e il riferimento alle procedure, autorizzazioni e altri titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento;

b) per le iniziative non comportanti lavori, relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare;

c) eventuale documentazione atta a comprovare la disponibilità del bene immobile oggetto dell'intervento, corredata della dichiarazione di assenso del soggetto proprietario alla realizzazione dell'iniziativa;

d) preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa, recante importi corrispondenti ai prezzi medi di mercato;

e) per i soggetti privati, piano finanziario di copertura della spesa;

f) per i soggetti pubblici, provvedimento dell'ente recante il piano finanziario di copertura della spesa e l'impegno ad assumere l'onere delle spese non coperte da contributi pubblici;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli abilitativi previsti per l'area sciabile;

h) per i soggetti aventi natura di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa al rispetto della regola «*de minimis*», di cui all'art. 4;

i) per i soggetti aventi natura di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

Art. 7.

Criteri di priorità

1. I fondi disponibili sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) acquisto e installazione sulle aree sciabili di sistemi di protezione, compresi, in particolare, reti protettive e materassi;

b) acquisto e posizionamento sulle aree sciabili di segnaletica e cartellonistica informativa e prescrittiva, concernente anche la classificazione delle piste, le norme di comportamento degli utenti e relative sanzioni, nonché di altro materiale per la sicurezza;

c) acquisto di attrezzature e materiale sanitario di soccorso e primo intervento, con esclusione di materiale di consumo;

d) realizzazione di materiale informativo, destinato anche alla promozione dell'utilizzo generalizzato del casco protettivo, dell'adozione di forme assicurative individuali e dell'utilizzo di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, nonché distribuzione dello stesso materiale presso operatori del settore, quali, in particolare, maestri di sci, guide alpine, gestori di strutture ricettive, di esercizi commerciali e di pubblici esercizi;

e) acquisto di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, da mettere a disposizione gratuita dei soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve;

f) interventi di sistemazione delle piste di discesa esistenti, compresi, in particolare, livellamenti e allargamenti, finalizzati alla messa in sicurezza delle medesime aree;

g) interventi concernenti i sistemi di innevamento delle piste di discesa;

h) interventi di sistemazione delle piste di fondo esistenti, compresi, in particolare, livellamenti e allargamenti, finalizzati alla messa in sicurezza delle medesime aree;

i) interventi concernenti i sistemi di innevamento delle piste di fondo;

l) allestimento di aree idonee all'atterraggio di elicotteri per il soccorso degli infortunati;

m) creazione di posti di primo soccorso idonei ad assicurare un'assistenza tempestiva agli infortunati.

2. Nel rispetto dei criteri di priorità di cui al comma 1, per gli interventi di sistemazione e per quelli concernenti i sistemi di innevamento delle piste di discesa e di fondo, è data priorità alle aree sciabili ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).

3. In caso di parità nella graduatoria, operano i seguenti criteri residuali:

a) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato dal timbro datario apposto dalla struttura competente, in caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria, ovvero dalla data di spedizione, in caso di invio tramite lettera raccomandata; nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

4. In caso di presentazione, da parte del medesimo soggetto, di più domande concernenti diverse iniziative, sono finanziate nell'ordine la prima inserita utilmente nella graduatoria e, quindi, le successive, qualora siano disponibili fondi dopo il riparto del finanziamento a favore delle iniziative degli altri soggetti inseriti in graduatoria.

Art. 8.

Intensità e limiti di contributo

1. I contributi in favore dei soggetti beneficiari non possono eccedere il 60 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa e, in ogni caso, non possono superare l'importo di 100 mila euro per singola iniziativa.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti voci, inerenti alle iniziative di cui all'art. 3:

a) lavori e impianti;

- b) arredi e attrezzature per la creazione di posti di primo soccorso;
- c) acquisto e installazione di sistemi di protezione;
- d) acquisto e posizionamento di segnaletica, di cartellonistica e di altro materiale per la sicurezza delle aree sciabili;
- e) acquisto di attrezzature e materiale sanitario di soccorso e primo intervento, con esclusione di materiale di consumo;
- f) acquisto di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi;
- g) realizzazione e distribuzione di materiale informativo, limitatamente alle spese di tipografia, di stampa e di distribuzione;
- h) imposta sul valore aggiunto, in quanto costituisca un costo a carico del beneficiario;
- i) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e successive modifiche.

2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e relative ad iniziative avviate dopo la medesima data.

Art. 10.

Modalità di assegnazione dei contributi

1. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse di cui all'art. 7 è determinato anche il riparto dei fondi disponibili.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti richiedenti.

3. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

Art. 11.

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi per le iniziative comportanti lavori

1. Per le iniziative comportanti lavori, ai fini della concessione dei contributi, gli enti pubblici e i soggetti privati presentano, rispettivamente, il progetto preliminare dell'opera e elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'art. 56 e dell'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro novanta giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

2. I contributi sono concessi, con decreto del direttore del servizio competente, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente, come previsto dall'art. 56 della legge regionale n. 14/2002.

3. Il decreto di concessione fissa i termini di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione, nonché prevede l'obbligo di certificazione relativo al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 14. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente.

4. Con il decreto di concessione è liquidato e erogato in via definitiva e in unica soluzione l'intero importo dei contributi a favore di enti pubblici, subordinatamente alla presentazione della documentazione richiesta e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

5. A favore di soggetti privati, i contributi sono liquidati e erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, secondo una delle seguenti modalità:

a) contestualmente all'atto di concessione, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare totale e comunque non eccedente la somma di euro 155 mila; per la somma rimanente, a seguito della rendicontazione della spesa di cui all'art. 13;

b) per l'intero importo, previa domanda del soggetto richiedente e subordinatamente alla prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155 mila; la fideiussione è rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) e prevede il pagamento, da parte del fideiussore, delle somme dovute entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente i contributi.

6. In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), il soggetto beneficiario, prima di richiedere la fideiussione, rappresenta detta intenzione al servizio competente, che valuta le disponibilità finanziarie e i tempi di erogazione del contributo.

Art. 12.

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi per le iniziative non comportanti lavori

1. Per le iniziative non comportanti lavori, i contributi sono concessi, con decreto del direttore del servizio competente, sulla base della documentazione allegata alla domanda.

2. Con il decreto di concessione è liquidato e erogato in via definitiva e in unica soluzione l'intero importo dei contributi a favore di enti pubblici, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

3. A favore di soggetti privati, i contributi sono liquidati e erogati, in via definitiva, a seguito dell'approvazione, da parte della Direzione centrale attività produttive, della rendicontazione della spesa di cui all'art. 13. I contributi possono essere erogati, in via anticipata, su richiesta del soggetto beneficiario, in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000. L'erogazione avviene compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 13.

Rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione:

a) nel caso di soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato;

3) per l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), dichiarazione di impegno relativa alla messa a disposizione gratuita dei sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi;

b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000:

1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

2) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;

3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

4) per l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), dichiarazione di impegno relativa alla messa a disposizione gratuita dei sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

Art. 14.

Vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni decorrente dalla data di ultimazione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contributo.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti beneficiari trasmettono alla direzione centrale attività produttive, entro il 28 febbraio di ogni anno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto del vincolo medesimo.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2, la Direzione centrale attività produttive procede a ispezioni e controlli.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000, nonché della legge regionale n. 14/2002.

Art. 16.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione del regolamento, le domande volte ad ottenere i contributi di cui al presente regolamento sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 novembre 2007, n. 0383/Pres.

Legge regionale n. 5/2005, art. 25, comma 5-bis. Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati», ed in particolare l'art. 25, comma 5-bis, come introdotto dalla sopra citata legge regionale n. 18/2005, secondo il quale la Regione provvede all'apposizione del visto e all'approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento previsti dall'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, secondo le modalità stabilite con regolamento regionale;

Visti il predetto art. 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 286/1998, nonché l'art. 40, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come sostituito dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea»;

Ritenuto di disciplinare le modalità di presentazione e apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, di cui all'art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Vista la deliberazione della giunta regionale 26 ottobre 2007, n. 2593, con la quale è stato approvato in via preliminare lo schema di «Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)»;

Sentita, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2005, la competente commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 14 novembre 2007 ha esaminato il sopra citato schema di regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto il «Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 16 novembre 2007, n. 2799;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) disciplina le modalità per la presentazione e l'apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini extracomunitari che, per finalità formative, svolgono presso organizzazioni presenti in Regione attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, come previsto dall'art. 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, e dall'art. 40, comma 9, lettera a) e comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 2.

Presentazione delle domande di apposizione del visto

1. Il soggetto promotore del tirocinio, così come individuato dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento), presenta, a mano o a mezzo del servizio postale, domanda di apposizione del visto al progetto di tirocinio, redatta secondo lo schema di cui al comma 3, alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - servizio lavoro, di seguito denominata Ufficio competente.

2. Alla domanda sono allegati due copie del progetto di tirocinio e una della convenzione di tirocinio, redatti in conformità ai modelli allegati al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea).

3. Lo schema di domanda di apposizione del visto è approvato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è reso disponibile nel sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Apposizione del visto ai progetti di tirocinio

1. Il direttore del servizio lavoro, verificata la corrispondenza con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 142/1998, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'apposizione del visto al progetto di tirocinio formativo e di orientamento ovvero al diniego del medesimo.

2. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato, la domanda è archiviata.

3. Dopo l'apposizione del visto, una copia del progetto di tirocinio viene restituita al soggetto richiedente. In caso di mancata apposizione del visto l'Ufficio competente provvede a darne comunicazione scritta.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 novembre 2007, n. 0390/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi ai Comuni per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 26/2004 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia). Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 50 del 12 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 11 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 recante le «Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia»;

Rilevato che con il citato articolo è istituito il fondo per la repressione degli abusi edilizi e per la riqualificazione urbanistica, nel quale confluiscono le somme derivanti dall'incremento della misura dell'oblazione di cui all'art. 7 della medesima legge regionale;

Vista, in particolare, la parte finale del citato art. 11 che dispone che le risorse del fondo vengano devolute ai Comuni che ne fanno richiesta per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza;

Visto il comma 2 dell'art. 12 della citata legge regionale n. 26/2004 che istituisce, per le finalità di cui all'art. 11 della medesima legge regionale, il capitolo 2070 dal quale verranno attinte le risorse necessarie per la realizzazione delle iniziative oggetto del regolamento;

Visto l'art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che stabilisce che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono, in ogni caso, predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;

Atteso che il citato regolamento è stato sottoposto all'esame delle Direzioni centrali cointeressate, così come disposto dalla circolare n. 4 di data 3 maggio 2001 della Segreteria generale;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 9 novembre 2007, n. 2743;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi ai Comuni per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 26/2004 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi ai Comuni per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 26/2004 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione ai Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia delle risorse confluite nel fondo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. Sono ammessi a finanziamento la progettazione o realizzazione di interventi diretti alla riqualificazione urbanistica di aree urbane e rurali interessate da fenomeni di abusivismo edilizio.

2. È altresì ammesso a finanziamento l'intervento comunale concernente la demolizione delle opere e degli interventi realizzati senza titolo e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 3.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra i Comuni come segue:

a) 30% delle risorse disponibili per la progettazione o realizzazione di interventi aventi ad oggetto la riqualificazione urbanistica di aree urbane e rurali interessate da fenomeni di abusivismo edilizio

proposti dai Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale di cui all'allegato A del decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0216/Pres e successive modifiche (revisione degli standard urbanistici regionali);

b) 20% delle risorse disponibili per la progettazione o realizzazione di interventi aventi ad oggetto la riqualificazione urbanistica di aree urbane e rurali interessate da fenomeni di abusivismo edilizio proposti dai Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) 30% delle risorse disponibili per la demolizione delle opere e degli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire e il ripristino dello stato dei luoghi;

d) 20% delle risorse disponibili per la demolizione delle opere e degli interventi realizzati in totale difformità o con variazioni essenziali dal permesso di costruire e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4.

Criteri di priorità

La graduatoria è predisposta in base ai seguenti criteri di priorità:

1) con riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), i Comuni sono ordinati con criterio decrescente a partire da quelli con il maggior numero di popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento;

2) con riferimento all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), i Comuni sono ordinati con criterio crescente a partire da quelli con minor numero di popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento;

3) in presenza di più richieste avanzate dallo stesso Comune, è ammesso a finanziamento esclusivamente un intervento corrispondente a quello che risulta in posizione migliore in una delle graduatorie.

4) Le eventuali risorse non utilizzate di una categoria sono ripartite in eguale misura tra le categorie le cui risorse assegnate sono insufficienti a finanziare le domande presentate.

Art. 5.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento degli incentivi, corredate da un preventivo di spesa, vanno presentate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto entro il 31 marzo.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dettagliata dell'intervento e qualora si tratta di abusi edilizi, anche la tipologia di illecito. In questo ultimo caso va altresì allegato il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, previsto dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 6.

Procedimento contributivo

1. La concessione e l'erogazione degli incentivi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo dei medesimi avvengono con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli incentivi concessi per interventi di progettazione sono erogati in via anticipata nella misura del 60% contestualmente alla concessione e il restante 40% a consuntivo.

3. Gli interventi di cui al comma 2 devono concludersi entro due anni dalla data del decreto di concessione dell'incentivo, fatta salva la possibilità di proroga in presenza di richiesta motivata.

4. La rendicontazione degli incentivi avviene nelle forme e con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Cumulabilità

1. Gli incentivi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 sono cumulabili con altri contributi statali o regionali. In tal caso la somma degli incentivi non deve superare la spesa ammissibile.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

08R0028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 novembre 2007, n. 0392/Pres.

Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 49 del 5 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 denominata «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico»;

Visto in particolare l'art. 24, comma 1, lettera a), ai sensi del quale la Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione, mediante il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo;

Visto il comma 2 dell'art. 24, il quale prevede che con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della norma comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale la Giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche;

Visto il «Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche» approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, con particolare riferimento alla scheda riguardante l'art. 24 della legge regionale n. 26/2005;

Visto il testo del Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2890 del 23 novembre 2007;

Decreta:

1. È approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo in attuazione dell'art. 24, comma 1 lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane nei settori produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, il presente regolamento definisce i requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo, previsti dall'art. 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 2.

Requisiti dei beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti proponenti:

a) università;

b) università o soggetti accreditati per svolgere attività di formazione professionale ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres., e successive modifiche e integrazioni, quali capofila di un'associazione temporanea di scopo, composta, tra gli altri, da almeno uno dei seguenti soggetti:

1) enti di ricerca;

2) parchi scientifici e tecnologici.

2. I soggetti di cui al comma 1, compresi i singoli soggetti componenti l'associazione temporanea di scopo, devono possedere i seguenti requisiti:

a) non avere scopo di lucro;

b) reinvestire tutti gli utili interamente nelle attività istituzionali;

c) non svolgere attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato;

d) avere sede principale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

e) non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera c), possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attività non economiche, i soggetti svolgenti anche attività di natura economica purché, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;
- b) i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;
- c) i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.

4. In ogni caso il proponente non può fruire di qualsivoglia forma di lucro, diretto o indiretto, sulla prestazione di soggetti terzi.

5. La natura giuridica dei beneficiari ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento devono essere desumibili e dimostrabili da almeno uno dei seguenti atti:

- a) atto costitutivo,
- b) statuto;
- c) bilanci;

d) delibere e verbali degli organi di amministrazione dai quali si desuma la composizione dei beneficiari, del capitale sociale, del patrimonio associativo o del fondo comune.

6. Se il possesso di alcuni dei requisiti e delle condizioni non è attestato dagli atti di cui al comma 5 ovvero non emerge con chiarezza dagli stessi, possono essere prodotte, nei casi e nelle forme consentiti dalla legge, dichiarazioni sostitutive di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Art. 3.

Requisiti e contenuti dei progetti

1. Sono finanziabili progetti di formazione specifici nei seguenti ambiti:

- a) innovazione;
- b) ricerca scientifica;
- c) ricerca applicata;
- d) trasferimento tecnologico;
- e) attività di sviluppo precompetitivo.

2. I progetti di cui al comma 1 devono possedere i contenuti minimi previsti dai bandi di cui all'art. 7 riferiti a ciascuna tipologia.

3. I progetti di cui al comma 1 devono essere rivolti a favore di qualunque persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori, e, in particolare, devono riguardare:

- a) formazione o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda;
- b) formazione rivolta a lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori che danno loro la possibilità di seguire formazione non connessa all'impresa o nel settore di attività in cui sono occupati.

4. I progetti devono altresì contenere:

- a) la descrizione analitica delle modalità di attuazione;
- b) la durata;
- c) i risultati attesi;
- d) gli obiettivi previsti;
- e) la descrizione delle spese, il costo complessivo con il pro-dei costi suddivisi per annualità nel caso di progetti pluriennali;
- f) l'indicazione del coordinatore e del responsabile scientifico.

Art. 4.

Durata dei progetti

1. I progetti devono avere durata almeno semestrale e non superiore al triennio.

Art. 5.

Misura del contributo e costi ammissibili

1. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento del costo ammesso.

2. Il contributo è calcolato sui costi ammissibili di cui al comma 3 al netto dell'eventuale cofinanziamento in denaro o in natura.

3. I costi ammissibili, specificati in dettaglio dal bando di cui all'art. 7, sono i seguenti:

- a) costi di personale;
- b) costi per l'esecuzione del progetto;
- c) costi relativi alla valorizzazione del progetto.

4. I costi sono ammissibili se rientranti nelle tipologie di cui al comma 3 così come specificati dai bandi di cui all'art. 7 e purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto.

5. I costi devono essere comprovabili da fatture quietanzate o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

6. Il contributo non può in ogni caso superare l'importo massimo previsto dal bando di cui all'art. 7.

7. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire il costo ammissibile, il proponente può rideterminare il costo del progetto. In tal caso, il contributo è concesso se le risorse disponibili sono sufficienti a coprire il costo rideterminato purché la rideterminazione non sia superiore alla percentuale prevista dal bando di cui all'art. 7.

Art. 6.

Criteri di priorità e di valutazione

1. I criteri e punteggi ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti dai bandi di cui all'art. 7.

Art. 7.

Riparto delle risorse e bando

1. Con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, annualmente è stabilito, nell'ambito della disponibilità finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare:

- a) per il finanziamento dei nuovi progetti nell'annualità di riferimento;
- b) per il finanziamento dei progetti approvati ma non finanziati per carenza di risorse nell'annualità precedente, mediante scorrimento della graduatoria per tipologia, con priorità per i progetti con punteggio più elevato.

2. Con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, sono approvati uno o più bandi in cui sono individuati:

- a) le risorse disponibili per ciascuna tipologia progettuale;
- b) i contenuti minimi di cui all'art. 3, comma 2 riferiti a ciascuna tipologia;
- c) i costi ammissibili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 5 comma 3;
- d) l'importo massimo del contributo di cui all'art. 5 comma 6;
- e) la percentuale sul costo ammissibile entro la quale è possibile operare la rideterminazione del costo stesso in caso di insufficienza di risorse;
- f) criteri e punteggi ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria;
- g) la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità;
- h) il termine iniziale e finale di presentazione delle domande;
- i) l'eventuale numero massimo di domande presentabili da ciascun soggetto e le modalità di presentazione delle stesse;
- l) la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative;
- m) le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della concessione del contributo.

3. In caso di disponibilità di nuove risorse nell'anno, con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca è stabilito, nell'ambito della disponibilità, il riparto delle risorse stesse mediante scorrimento della graduatoria per tipologia con priorità per i progetti con punteggio più elevato.

Art. 8.

Domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto con il bando di cui all'art. 7 ed entro il termine dallo stesso indicato.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dei beneficiari e, in caso di progetti realizzati mediante costituzione di associazione temporanea di scopo, dal legale rappresentante di ogni beneficiario che intende costituirsi in associazione temporanea di scopo. La domanda può essere sottoscritta da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma.

3. La domanda deve contenere:

a) la denominazione o ragione sociale del richiedente o dei richiedenti con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma;

b) la durata del progetto;

c) l'ammontare complessivo del contributo richiesto suddiviso per ciascuna annualità;

d) nel caso di cui all'art. 2 comma 1 lettera b), una dichiarazione di impegno alla costituzione di un'associazione temporanea di scopo entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della concessione, qualora la stessa non sia già stata costituita.

4. In ogni caso, la domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) l'elaborato dal quale emergano i requisiti e gli elementi di cui all'art. 3 ed all'art. 6;

b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

c) l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo, nel caso di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) e se già esistente.

6. Ogni domanda può contenere un solo progetto.

Art. 9.

Procedimento per l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominata Direzione, effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata.

2. In caso di necessità la Direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.

3. La selezione dei progetti è effettuata dalla Direzione mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifica graduatoria, distinta per tipologia progettuale, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e dei criteri di cui all'art. 6 come previsti dal bando di cui all'art. 7.

4. L'assenza di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto.

5. Sono approvati i progetti che raggiungano almeno la soglia minima di punteggio prevista dal bando.

6. La graduatoria indica, per ciascuna tipologia progettuale:

a) i progetti approvati e finanziabili;

b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse;

c) i progetti non approvati e la relativa motivazione.

7. L'atto di approvazione della graduatoria è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria nei limiti delle risorse annue disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'art. 9, con decreto del direttore del servizio competente, previo accertamento, nei casi previsti, circa l'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

9. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse dell'annualità di riferimento nei limiti della disponibilità di bilancio in relazione al patto di stabilità e crescita e secondo quanto disposto dal bando di cui all'art. 7.

10. Qualora si rendano disponibili risorse, anche derivanti da accertamenti, verifiche, revoche, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, è disposto lo scorrimento delle graduatorie per tipologia con priorità per i progetti con punteggio più elevato.

Art. 10.

Erogazione del contributo in via anticipata

1. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento del contributo concesso, secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di progetti di durata fino a un anno, erogazione in un'unica soluzione fino al settanta per cento;

b) nel caso di progetti pluriennali, prima erogazione non superiore al 30 per cento del contributo concesso. Le richieste di erogazione successive alla prima, che possono essere presentate annualmente, devono contenere una relazione sull'andamento del progetto ed un prospetto sintetico delle spese sostenute, che dimostri che il beneficiario ha utilizzato almeno l'80 per cento di quanto già erogato.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà ai riparti tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

4. La concessione a soggetti privati dell'anticipazione sul contributo è subordinata alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), e successive modifiche, ed a condizione che sia dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 11.

Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi i beneficiari, sulla base dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, devono presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, idonea documentazione giustificativa della spesa. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

2. I beneficiari elencati dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 devono presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. A tale dichiarazione è allegato un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da cui si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti per l'ammissibilità dei costi previsti dal presente regolamento.

3. I beneficiari previsti dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 devono presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione del progetto o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica

contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dagli Uffici.

4. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

5. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

6. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste dal bando, previa comunicazione ed assenso scritto dell'Amministrazione regionale, pena la rideterminazione ed eventuale riduzione del contributo, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

7. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 12.

Erogazione a consuntivo

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 5, il contributo o, nel caso di erogazione in via anticipata di cui all'art. 11, il saldo dello stesso, viene erogato successivamente all'approvazione del rendiconto e previa presentazione di una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 13.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi e provvidenze pubblici, comunque denominati.

Art. 14.

Ispezioni e controlli

1. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

Art. 15.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0047.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 dicembre 2007, n. 0399/Pres.

Regolamento concernente le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'art. 37, comma 2, lettera c), ai sensi del quale, al fine di garantire omogeneità e assicurare pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili, con regolamento regionale sono definite le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui all'art. 5, comma 7, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

Visto il «Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)», emanato con proprio decreto 5 settembre 2005, n. 0286/Pres.;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esigenze avanzate dalle amministrazioni provinciali, provvedere ad una nuova regolamentazione delle procedure di esonero parziale dagli obblighi occupazionali;

Ritenuto, altresì, di differire l'entrata in vigore della nuova regolamentazione al 1° aprile 2008, così da consentire alle province di adottare i provvedimenti per l'attuazione della stessa;

Sentiti il comitato di coordinamento interistituzionale e la commissione regionale per il lavoro che, nelle rispettive sedute di data 27 novembre 2007, hanno esaminato il regolamento allegato al presente decreto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto il «Regolamento concernente le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2977;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio regionale, disciplina le procedure per il rilascio a favore dei datori di lavoro di cui all'art. 2, comma 1, dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di lavoratori disabili di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. L'esonero parziale, considerato il carattere meramente residuale dell'istituto rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro dei disabili previste dalla legge, può essere concesso soltanto dopo che siano state vagliate con il datore di lavoro interessato le altre possibilità di un utile inserimento al lavoro in mansioni compatibili con le capacità lavorative delle persone disabili.

Art. 2.

Presentazione della domanda di esonero parziale

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che per le speciali condizioni delle loro attività non sono in grado di occupare l'intera percentuale di disabili prescritta dalla legge n. 68/1999 presentano la domanda diretta ad ottenere l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali all'ufficio provinciale competente per il collocamento mirato avente sede nel capoluogo della provincia in cui il datore di lavoro ha la sede legale, di seguito denominato «ufficio competente».

2. Se la domanda di esonero parziale riguarda più unità produttive dislocate in diverse province, anche di altre regioni, l'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, inoltra una copia della stessa agli uffici provinciali territorialmente competenti in relazione a ciascuna unità produttiva interessata al rilascio dell'autorizzazione.

3. La domanda di esonero parziale, in regola con l'imposta di bollo, deve indicare:

- a) i dati identificativi del datore di lavoro;
- b) il numero dei dipendenti riferito a ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero parziale;
- c) la percentuale di esonero richiesta;
- d) le caratteristiche dell'attività svolta, con l'evidenza dell'eventuale faticosità, pericolosità o particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, che motivano la richiesta di esonero.

4. Attesa la natura parziale dell'esonero, la domanda non può essere presentata dai datori di lavoro che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, tenuti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge n. 68/1999, all'assunzione di un solo lavoratore disabile.

Art. 3.

Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, l'ufficio competente verifica la sussistenza delle speciali condizioni di attività dichiarate dal datore di lavoro ed in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357 (regolamento recante: «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»), può autorizzare l'esonero parziale.

2. L'ufficio competente, ai fini istruttori, può richiedere alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e, anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture territoriali del servizio sanitario nazionale, un rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta dal datore di lavoro e la sussistenza delle

speciali condizioni dell'attività stessa. Qualora il rapporto non pervenga entro sessanta giorni dalla richiesta, l'ufficio competente provvede, comunque, all'emanazione del provvedimento.

3. Il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale è emanato nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. Tale termine può essere prorogato, per non più di trenta giorni, nei casi in cui l'ufficio competente comunichi al datore di lavoro la necessità di compiere ulteriori atti istruttori.

4. L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi.

5. Il datore di lavoro richiedente può ottenere il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale soltanto se ottempera alle disposizioni concernenti il versamento dei contributi esonerativi, con le modalità previste dai provvedimenti provinciali di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 4.

Percentuale di esonero parziale concedibile

1. La percentuale di esonero concedibile deve essere strettamente correlata alla rilevanza delle speciali condizioni di attività previste dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 357/2000.

2. In particolare, nella determinazione della percentuale di esonero concedibile, gli uffici competenti si attengono ai seguenti criteri:

a) l'esonero può essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di «pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa» di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 357/2000;

b) l'esonero può essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di «particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa» di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale n. 357/2000;

c) l'esonero può essere concesso fino al massimo del 50 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di «faticosità della prestazione lavorativa richiesta» di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 357/2000. Tale requisito può essere ricondotto sia alle modalità di organizzazione del lavoro che alle caratteristiche della singola mansione con particolare riferimento agli sforzi fisici o mentali che richiede;

d) in presenza di più requisiti tra quelli indicati alle lettere a) e b) e c), l'esonero può essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali;

e) l'esonero può essere concesso, in ogni caso, fino all'80 per cento a favore dei datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

Art. 5.

Autorizzazione alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali

1. Il datore di lavoro che ha presentato domanda di esonero è autorizzato dalla provincia competente alla sospensione degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento, dalla data di ricevimento della domanda e fino alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego da parte dell'ufficio competente.

Art. 6.

Modalità di versamento dei contributi esonerativi

1. Le province definiscono, per quanto non previsto dal presente regolamento, termini e modalità di pagamento, versamento e riscossione dei contributi esonerativi che i datori di lavoro sono tenuti a pagare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999, ai fini dell'ottenimento dell'esonero parziale.

2. Ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo esonerativo da versare, le giornate lavorative sono individuate sulla base del contratto di lavoro applicato dal datore di lavoro richiedente.

Art. 7.*Certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999*

1. In attesa dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, i datori di lavoro interessati possono richiedere all'ufficio competente, per le finalità di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, il rilascio della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esonero nonché l'avvenuto versamento dei contributi esonerativi. A tal fine, contestualmente alla richiesta di certificazione, gli interessati devono versare, con le modalità previste dai provvedimenti provinciali di cui all'art. 6, un contributo esonerativo nella misura percentuale pari a quella richiesta, per la durata di centoventi giorni.

Art. 8.*Mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi*

1. In caso di mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi, l'ufficio competente diffida il datore di lavoro inadempiente ad ottemperare, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione con il pagamento anche degli interessi previsti dai provvedimenti provinciali di cui all'art. 6.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato effettuato il versamento dovuto, l'ufficio competente comunica l'inadempienza alla direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede di lavoro per la quale si richiede l'esonero, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale n. 357/2000.

Art. 9.*Decadenza dall'esonero parziale per mancato versamento dei contributi esonerativi*

1. Qualora il datore di lavoro non ottemperi al versamento dei contributi esonerativi successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dalla direzione provinciale del lavoro, la Provincia competente dichiara la decadenza dell'esonero parziale a suo tempo autorizzato.

2. Una nuova domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali può essere presentata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione.

Art. 10.*Rinuncia all'esonero parziale*

1. Nel caso in cui, prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il datore di lavoro intenda rinunciare all'esonero, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi esonerativi, secondo quanto previsto dai provvedimenti provinciali di cui all'art. 6, fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente. Da tale data cessa di avere effetto il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente alla presentazione della domanda di esonero parziale e prima del rilascio del provvedimento, intenda rinunciare al beneficio richiesto, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente.

4. Nell'ipotesi prevista al comma 3, il datore di lavoro è tenuto a versare, in un'unica soluzione e con le modalità previste dai provvedimenti provinciali di cui all'art. 6, i contributi esonerativi nella misura percentuale pari a quella richiesta dalla data di presentazione della domanda fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

5. Nei casi di rinuncia di cui ai commi 1 e 3, la richiesta di assunzione di soggetti disabili per i quali permanga l'obbligo, deve essere presentata entro sessanta giorni dal giorno in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

Art. 11.*Rinnovo dell'esonero parziale*

1. Prima della scadenza dell'esonero parziale, il datore di lavoro può inoltrare all'ufficio competente domanda di rinnovo, dichiarando, mediante autocertificazione, la permanenza della situazione già accertata.

2. L'ufficio competente autorizza il rinnovo dell'esonero parziale dopo aver effettuato un'approfondita verifica della permanenza delle condizioni di lavoro che hanno determinato la concessione. Il rinnovo può essere autorizzato per un periodo non superiore ai trentasei mesi.

Art. 12.*Voltura del decreto di esonero*

1. Il datore di lavoro che chiede la voltura di un decreto di esonero già autorizzato, con diversa denominazione sociale, deve presentare all'ufficio competente una domanda, in regola con l'imposta di bollo, indicando gli estremi del provvedimento.

2. La voltura del decreto stesso è autorizzata per il periodo residuo, solo a condizione che le modificazioni dichiarate, comprovate in modo adeguato, non comportino mutamenti delle attività aziendali che hanno determinato il rilascio del provvedimento stesso.

Art. 13.*Richiesta di maggiorazione della percentuale di esonero*

1. Il datore di lavoro che sia stato già autorizzato all'esonero parziale può presentare una richiesta all'ufficio competente, in regola con l'imposta di bollo, debitamente motivata, per ottenere una maggiorazione della percentuale di esonero.

2. In tal caso la provincia non autorizza alcuna sospensiva e definisce il provvedimento entro centoventi giorni dalla presentazione delle richieste.

Art. 14.*Monitoraggio*

1. La Regione individua i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio degli esonerati sul territorio regionale.

2. Le province forniscono alla Regione i dati e le informazioni richiesti nei termini e secondo le modalità previste.

Art. 15.*Abrogazione*

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il «Regolamento relativo alla procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)», emanato con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0286/Pres.

Art. 16.*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2008.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 dicembre 2007, n. 0401/Pres.

Regolamento recante «Ulteriori modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il cui art. 6, commi 44, 45 e 46, autorizza l'amministrazione regionale a concedere agli enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)» emanato con proprio decreto 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 il cui art. 5, commi 19 e 20, determina, tra l'altro, che l'amministrazione regionale in sede di riparto dei fondi previsti dall'art. 6, commi 44, 45 e 46, della legge regionale n. 2/2006 assicura priorità alle istanze presentate dai comuni coinvolti in progetti di riqualificazione ambientale relativi ad ambiti lacustri inseriti nei siti di importanza comunitaria per i quali siano già stati finanziati lotti funzionali e alle istanze volte al recupero di cave dismesse inserite in zone a tutela paesaggistica;

Viste le modifiche al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)» emanate con proprio decreto 30 maggio 2007, n. 0164/Pres.;

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 il cui art. 4, commi 30 e 31, stabilisce, tra l'altro, di sostituire il comma 19 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2007;

Visto il testo delle «Ulteriori modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.», predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2859;

Decreta:

1. È approvato il regolamento «Ulteriori modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche al regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Ulteriori modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2006

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)» e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «(Legge finanziaria 2006)» sono abrogate le parole: «e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 19 e 20 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)».

Art. 2.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2006

1. Sono abrogati i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2006.

Art. 3.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2006

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Criteri di priorità per la formazione della graduatoria).

— 1. Le domande di finanziamento sono valutate, alla luce di un'istruttoria basata sull'analisi dei seguenti criteri di priorità:

a) superficie della più piccola unità ecosistemica naturale esistente interessata dal progetto. Allo scopo di contenere il rischio di scomparsa degli ambienti naturali viene data priorità alle unità ecosistemiche naturali esistenti che presentano superfici minori.

b) rapporto tra la somma delle superfici delle unità ecosistemiche naturali esistenti all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale. Viene data priorità alle domande che presentano un rapporto minore.

c) rapporto tra la somma delle superfici delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale. Viene data priorità alle domande che presentano un rapporto maggiore.

d) sviluppo lineare complessivo delle connessioni funzionali oggetto dell'intervento. Viene data priorità alle domande che presentano uno sviluppo lineare complessivo maggiore.

2. La graduatoria è formata in base al valore decrescente dell'indice di merito calcolato come indicato nell'allegato B del presente regolamento.

3. In caso di parità nella somma dei punteggi, prevale la domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico.

Art. 4.

Modifica all'art. 9

del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2006

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dell'indice di merito di cui all'art. 7, determina il riparto dei fondi disponibili.»

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato A

del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2006

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2006 è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato B

del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2006

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 0201/Pres./2006 è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis)

08R0074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2007, n. 0405/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 39/1990 «Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina». Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008*)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. così come modificato con decreto 15 ottobre 2004, n. 0336/Pres., recante «Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina.»;

Visto in particolare l'art. 16, comma 4 del succitato regolamento, che prescrive che le strutture esistenti, che espletano le funzioni di cui agli articoli 9 e 7, comma 5-*quinquies* della legge regionale n. 39/1990, devono adeguarsi ai requisiti strutturali richiesti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che da una recente ricognizione è emerso che, pur essendo agibili e funzionali, quasi tutte le citate strutture non posseggono tutti i requisiti richiesti e sono ancora in fase di ristrutturazione;

Tenuto conto che alcune strutture non riusciranno a completare i lavori di adeguamento entro il termine previsto;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di non interrompere l'attività delle succitate strutture, strategiche per il controllo del randagismo, dare loro, se necessario, la possibilità di adeguarsi richiedendo il differimento del termine commisurato alla portata delle opere da realizzare;

Sentiti i responsabili dei servizi veterinari delle ASS della Regione e le Associazioni e Enti iscritte nell'elenco di cui all'art. 6 della legge regionale n. 39/1990;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 3007.

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., recante «Legge regionale 39/1990 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche al Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifica al decreto del Presidente della regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. (Legge regionale n. 39/1990 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo - Istituzione dell'anagrafe canina).

Art. 1.

Modifica all'art. 16

del decreto del Presidente della Regione n. 0171/Pres./2002

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. (Legge regionale n. 39/1990 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo - Istituzione dell'anagrafe canina) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le strutture esistenti che espletano le funzioni di cui all'art. 9 e 7, comma 5-*quinquies* della legge regionale n. 39/1990 devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007. Detto termine, per giustificati motivi, può essere differito su istanza dei legali rappresentanti delle strutture, corredata da una dettagliata relazione delle opere da completare e dei tempi previsti per la loro realizzazione, da presentare entro il 31 dicembre 2007 alla direzione centrale salute e protezione sociale».

b) dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. Con decreto del direttore del servizio è fissato il nuovo termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali che non può superare i trentasei mesi».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2007, n. 0407/Pres.

Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 19/2003, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0369/Pres. del 5 dicembre 2006. Approvazione o modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, ai sensi del quale i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, sentite le associazioni di categoria delle aziende;

Visto il proprio decreto n. 0369/Pres. del 5 dicembre 2006 con il quale è stato emanato il regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, in forza del quale le suddette aziende dovrebbero adottare i modelli contabili ivi contenuti a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota protocollo n. 1006 del 26 ottobre 2007, dell'AREA., (Associazione Regionale Enti di Assistenza) che associa gran parte delle ex IPAB ora trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, ed il cui parere era stato acquisito, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 19/2003, in sede di predisposizione del regolamento sopra citato;

Vista, in particolare, la richiesta, contenuta nella citata nota, di differire temporalmente l'adozione dei modelli contabili sopra indicati per la dichiarata sopravvenienza, da un lato, di un nuovo sistema di classificazione delle strutture di accoglimento e, dall'altro, della prossima realizzazione di un nuovo sistema informativo regionale di gestione dei dati socio-assistenziali e sanitari, con la conseguente necessità di evitare duplicazioni di spesa per la predisposizione dei relativi programmi di gestione contabile;

Ritenuto pertanto opportuno che le aziende pubbliche di servizi alla persona adottino i modelli contabili, previsti dal Regolamento n. 0369/Pres. del 5 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2009, onde consentire alle aziende di adeguarsi alle nuove soluzioni organizzative ed alle disposizioni normative;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2982 del 30 novembre 2007;

Decreta:

1. È approvato il regolamento, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale, che apporta modifiche al «Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi pubblici alla persona, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 19/2003».

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 19/2003, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0369/ Pres. del 5 dicembre 2006.

Art. 1.

Inserimento dell'art. 5-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0369/2006

1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0369/Pres. del 5 dicembre 2006 (Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 19/2003) è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis. (Prima applicazione). — 1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona adottano i modelli contabili approvati con il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2009».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2007, n. 0408/Pres.

Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) emanato con DPR n. 29 maggio 2007, n. 0160/Pres. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 il cui art. 5, commi 25, 26, 27 e 28, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai soggetti privati, titolari di attività produttive insediate nei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e Grado, contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

Visto il «Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)» emanato con proprio decreto 29 maggio 2007, n. 0160/Pres.;

Rilevato che, nell'art. 5 del succitato regolamento, il comma 2 prevede che vengano ammesse a contributo le spese di progettazione, mentre il comma 4 prevede che siano ammesse a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda;

Rilevato che nel medesimo art. 5, il comma 3 ripete quanto già dettagliatamente espresso nell'art. 3;

Rilevato, altresì, che nell'art. 7 la terminologia riportata può generare incertezze interpretative;

Ritenuto pertanto opportuno modificare il regolamento sopra citato, in ordine a quanto espresso;

Visto il testo delle modifiche al «Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)» emanato con DPR 29 maggio 2007, n. 0160/Pres., predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2860;

Decreta:

1. È approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'articolo 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) emanato con DPR 29 maggio 2007, n. 0160/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (Legge finanziaria 2007) emanato con decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2007, n. 0160/Pres.

Art. 1.

*Modifica all'art. 5
del decreto del Presidente della Regione 0160/Pres./2007*

1. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2007, n. 0160/Pres. «Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'art. 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art. 2.

*Modifica all'art. 7
del decreto del Presidente della Regione 0160/Pres./2007*

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 0160/Pres./2007 le parole: «Il contributo in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «Lo stanziamento disponibile».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 dicembre 2007, n. 0412/Pres.

Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree ai sensi dell'art. 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione modifiche.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo» e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 106 della citata legge regionale n. 2/2002, che prevede che la Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante;

Visto l'art. 109, comma 3, della legge regionale 2/2002, in base al quale la Giunta regionale stabilisce criteri e priorità per la concessione di contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree di cui trattasi;

Dato atto che con proprio decreto n. 0360/Pres. del 10 ottobre 2003, è stato emanato il «Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'art. 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002»;

Visto l'art. 6, comma 140, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)»), il quale modifica l'intensità massima di contributo assegnabile, fissata in origine nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevandola al 70 per cento della medesima spesa;

Ritenuto necessario adeguare l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0360/Pres./2003, recante la misura massima di contributo assegnabile, alla predetta disposizione di cui all'art. 6, comma 140, della legge regionale n. 1/2005;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, recante la modifica sopra richiamata;

Ritenuto di approvare la modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0360/Pres./2003, al fine di dare attuazione alla legge regionale n. 1/2005;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3039 del 7 dicembre 2007

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'art. 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare come modifiche a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifica al «Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'art. 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la modifica al «Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per

la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'art. 109, comma 3, della legge regionale 2/2002», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres., al fine di adeguare l'intensità massima di contributo assegnabile di cui all'art. 6 del predetto decreto, alla disposizione prevista dall'art. 6, comma 140, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)»).

Art. 2.

*Modifica all'art. 6
del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2003 le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti contributivi avviati da domande presentate successivamente alla data del 1° gennaio 2008.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: ILLY

08R0078

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-015) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,00**

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **18,00**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 4 1 2 *

€ 2,00